

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Ufficio Amministrativo - Direzione
via Novara 3 - DESIO 0362 304804

AZIENDA SANITARIA LOCALE - PROVINCIA DI MILANO 3

ASL

Desio, 06/03/2006

Protocollo n. 12466



Ai Sigg. Sindaci dei Comuni afferenti il
Territorio dell'ASL Provincia Milano 3

LORO SEDI

Oggetto: trasmissione delibera n. 642 del 19.10.2005 - Regolamento Locale d'Igiene - Aggiornamento del Titolo III - Inserimento dell'art. 3.2.11: "Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto".

Con il provvedimento in oggetto questa ASL ha approvato un'importante modifica al Regolamento Locale d'Igiene, Titolo III, Capitolo 2 - Aree Edificabili e Norme Generali per le costruzioni -, costituita dall'introduzione dell'art. 3.2.11 "Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto".

Il testo del nuovo articolo, formulato dopo incontri di consultazione con i rappresentanti dei Comuni, è definito nell'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale dell'atto.

Si invitano i sigg. Sindaci ad approvare tale modifica, ricordando il ricorso al meccanismo della surroga in caso di infruttuoso decorso del termine di 240 gg.

Si resta disponibili a fornire qualsiasi chiarimento che si rendesse necessario, si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.



Il Direttore Generale
(dr. *Pietro* Pezzano)

All.: c.s.d.

Rif: dr. *Flavio* 0362/304804

X:\DELIBERE (R)\lettacctitoloflxsindaci.doc

Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano 3

0079



Deliberazione n° 642	Seduta del 19 OTT. 2005
Regolamento Locale d'Igiene - Aggiornamento del Titolo III - Inserimento dell'art. 3.2.11: "Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto".	

Il Direttore Generale
(dr. Pietrogino Pezzano)

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: dr. Rosario Beretta

Direttore Sanitario: dr. Paolo Peduzzi

Premesso:

- che il Regolamento Locale d'Igiene attualmente in vigore non prevede specifiche norme relativamente ai lavori condotti in altezza;
- che i dati statistici sull'andamento infortunistico rilevano invece che le cadute dall'alto, oltre a determinare un'ingente numero di invalidità permanenti, rappresentano la seconda causa di morte in occasione di prestazioni lavorative;
- che le Norme di Sicurezza sanciscono, per i lavori condotti ad altezza superiore a metri due, l'obbligo di predisporre opere provvisorie;
- che per lavori di breve durata condotti in altezza possono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale (es. cinture di sicurezza);

Considerata l'oggettiva difficoltà di reperire, sui tetti, idonei punti di aggancio per lo svolgimento in sicurezza di prestazioni lavorative (es. manutenzione);

Atteso che l'inserimento di uno specifico articolo diretto agli interventi per la sicurezza risponde alla necessità di adeguare gli standard di sicurezza nel settore dell'edilizia e del mondo del lavoro;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'introduzione di alcune modifiche ed integrazioni al Titolo III Capitolo 2 - Aree Edificabili e Norme Generali per le costruzioni - del Regolamento Locale di Igiene, al fine di uniformare gli interventi su tutto il territorio di competenza di questa ASL con una più precisa ed incisiva disciplina relativamente alle aree sopra citate;

Visti:

- gli artt. 218, 344 e 345 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, in materia di Regolamento Locale d'igiene;
- le LL.RR. 64/65 del 26 ottobre 1981 e successive modifiche;



Sentito il parere del Direttore Amministrativo;

Acquisito il parere obbligatorio del Direttore Sanitario, espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

1. di apportare al Regolamento Locale d'Igiene la seguente modifica: al Titolo III, Capitolo 2 - Aree Edificabili e Norme Generali per le costruzioni -, è aggiunto l'art. 3.2.11 "Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto", nel testo definito all'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire la notifica del presente provvedimento ai Sindaci dei Comuni afferenti il territorio dell'ASL Provincia di Milano 3;
3. di prevedere, come richiamato dall'art. 9 della L.R. 64/81, modificato dall'art. 3 della L.R. 61/84, il ricorso al meccanismo della surroga qualora decorra infruttuosamente il termine di 240 gg. per l'approvazione della modifica al Regolamento da parte dei Comuni.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Pietrogino Pezzano)

e per conferma parere favorevole

Direttore Amministrativo: dr. Rosario Befetta

Direttore Sanitario: dr. Paolo Peduzzi



Regolamento Locale d'Igiene - art. 3.2.11

Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto

Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo, ecc.), nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento della struttura portante della copertura.

L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

1. Accesso alla copertura

Per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:

- Ø l'apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza $\geq 0,70$ mt. e altezza $\geq 1,20$ mt.;
- Ø l'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a $0,50 \text{ m}^2$;
- Ø l'apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio:

- superficie $\geq 0,50 \text{ m}^2$;
- se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere $\geq 0,70$ mt.; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a $0,65$ mt. nel rispetto comunque della superficie minima prevista;
- se a sezione circolare, il diametro deve essere $\geq 0,80$ mt.;

Ø l'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.

In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali. In caso di aperture orizzontali o inclinate i sistemi di accesso devono essere adeguati alla difficoltà di passaggio.

In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili sono altresì ammesse altre idonee tipologie di accesso alla copertura nel rispetto del successivo punto 3.

2. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati

Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l'accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza.

Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera, se previsto, o in un documento equivalente predisposto dal progettista.

La presente disposizione **non elimina** l'obbligo di allestire idonee opere provvisorie (es. ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.

3. Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli, ecc.

Per gli edifici laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:

- l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.);
- il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio.

Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici del fascicolo dell'opera o documento equivalente (vedi punto 9).

4. Dispositivi di ancoraggio

I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.

Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.

L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.

I dispositivi di ancoraggio devono essere realizzati ed installati secondo la "Regola dell'arte". L'esecuzione secondo i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 del 31.5.98: "Protezione contro le cadute dall'alto - dispositivi di ancoraggio - requisiti e prove" e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti, soddisfa la "Regola dell'arte".

Questi dispositivi richiedono che:

- a) siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
- b) siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
- c) nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
- d) il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.

5. Le soluzioni adottate ai punti 4a), 4b), 4c), 4d) devono essere evidenziate negli elaborati grafici del fascicolo dell'opera o del documento equivalente (vedi punto 9).

6. A lavori ultimati

A lavori ultimati l'installatore attesta la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:

- la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del produttore e/o della norma di buona tecnica;
- le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;
- la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto nel fascicolo dell'opera o documento equivalente (vedi punto 9);

- la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.

Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell'immobile.



7. Edifici con estese superfici finestrate

All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare nell'elaborato grafico del fascicolo dell'opera o documento equivalente (vedi punto 9), le attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.

8. Informazioni

In luogo prossimo all'accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale.

Nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve:

- prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie.

Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistano manufatti fissi per accedervi (vedi punto 4)

L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.

9. Fascicolo dell'opera

Il fascicolo dell'opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.

La predisposizione del fascicolo dell'opera è regolamentata dal D.Lgs. 494/96, agli artt. 4 comma 1, lettera "b" e 5 comma 1 bis. La mancata predisposizione di tale fascicolo è sanzionata dall'art. 21 del medesimo Decreto Legislativo

Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista o del Direttore Lavori redigere un documento equivalente con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.

Copia del fascicolo dell'opera, o documento equivalente, viene allegata alla richiesta di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori o dichiarazione fine lavori, se persona diversa dal progettista.

Il proprietario o comunque il responsabile dell'immobile (Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.) deve essere in possesso di tale documentazione.

Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.